

# Alle radici dei concetti di libertà religiosa, laicità e separatismo: nuove prospettive interpretative circa l'editto di Milano di Costantino e Licinio

Luciano Musselli

*Università degli studi (Pavia)*

## 1. I precedenti. L'editto di Serdica di Galerio e la figura dell'imperatore Licinio

Nel dibattito storiografico tradizionalmente l'editto di Milano viene visto come una pietra miliare sulla strada dell'affermazione piena della libertà religiosa. Un'altra corrente di pensiero, soprattutto in occasione del sedicesimo centenario vi ha ravvisato una sorta di vittoria del cristianesimo. Altri autori sulla scia del romanista Gabriele Lombardi, studioso del rapporto tra cristianesimo e romanità, hanno identificato nell'editto di Milano la prima affermazione teorico-pratica della laicità dello Stato<sup>1</sup>.

Da questo punto di vista grosse novità non paiono emergere dalle più recenti opere che si incentrano sulla figura di Costantino<sup>2</sup>.

Molto meno invece si sa, anche perché molto meno è stato indagato almeno fino a tempi recenti, circa la figura e il ruolo di Licinio che pure è una figura chiave non solo come coautore dell'editto, per quanto riguarda la sua promulgazione in ambito orientale, ma perché già promotore con Galerio del primo editto di tolleranza<sup>3</sup>.

La novità dell'editto di Milano non sta principalmente nell' avere provocato la cessazione delle persecuzioni contro i cristiani. Tali persecuzioni erano già di fatto

---

<sup>1</sup> G. LOMBARDI, *L'editto di Milano e la laicità dello Stato*, Roma 1984. L'argomento è ripreso in seguito in un quadro storico evolutivo dal medesimo autore in *Persecuzioni, laicità e libertà religiosa dall'editto di Milano alla "Dignitatis Humanae"*, Roma 1991. Per il testo latino e greco dell'Editto vedasi P. SCAGLITI (a cura di), *L'editto di Costantino*, testo greco e latino a fronte, Milano 2013.

<sup>2</sup> Cfr. anche per la più recente bibliografia costantiniana M. GUIDETTI, *Costantino e il suo secolo*, Milano 2013.

<sup>3</sup> In merito, dopo alcuni studi degli anni Sessanta del Novecento, come quello del Fortina, sulla politica religiosa di Licinio, disponiamo ora di una specifica monografia sull'argomento: F. CORSARO, *L'imperatore Licinio e la legislazione filocristiana dal 311 al 313*, Milano 1983.

cessate in conseguenza dell'editto "di perdono" emesso a Serdica da Galerio e Licinio nel 311<sup>4</sup>. Galerio infatti dopo aver continuato con forza l'attività di repressione anticristiana posta in essere dal suo predecessore e dopo aver constatato l'inefficacia di tale repressione, appunto nel 311, emana con Licinio, che fino ad allora aveva condiviso in linea di massima la sua politica fino a conquistarsi anche lui fama di persecutore di cristiani<sup>5</sup>, un decreto dal testo molto innovativo e significativo. In esso dopo aver ricordato gli sforzi profusi per ricondurre i cristiani alla religione tradizionale anche con l'applicazione di molte pene capitali ed il sostanziale fallimento di essi, viene concesso non solo il perdono ai cristiani ma anche la facoltà di ricostruire le Chiese «a condizione che non si abbandonino ad azioni contrarie all'ordine costituito» con l'obbligo però di «pregare il loro dio per la nostra salute, quella dello stato e la loro, in modo che l'integrità dello stato sia ristabilita dappertutto ed essi possano condurre una vita pacifica nelle loro case».

Con l'editto di Galerio si affacciano idee e concetti importanti che verranno ribaditi ma anche superati due anni dopo sempre dal medesimo Licinio e da Costantino.

Di essi il più importante è senz'altro quello della non essenzialità del tipo di religione. Anche se è mantenuta la preminenza della religione tradizionale è riconosciuta ai cristiani ed a tutti la facoltà di seguire la religione di loro preferenza a patto che sul piano politico e sociale non pongano in essere attività che vadano contro la sicurezza dello Stato e che anzi preghino la loro divinità per la "salute" comune che è poi anche la loro, come cittadini romani. La *ratio* della Concordia e della *felicitas* pubblica esplicitate a tutti i livelli anche nei motti che appaiono sulle monete emergono dal sostrato di queste affermazioni che saranno riprese in parte nell'editto di Milano.

## 2. Natura e contenuto dell'editto di Milano

L'editto di Milano completa il percorso trasformando una concessione fatta a malincuore nell'affermazione di una facoltà riconosciuta in modo chiaro e permanente. Tutto ciò non pare però tanto attribuibile ad una "conversione" di Costantino quanto ad un disegno globale di integrazione piena dei cristiani nell'Impero romano.

<sup>4</sup> Su tale editto e la questione della sua datazione vedasi M. CATAUDELLA, *La data dell'editto di Serdica e "vicennalia" di Galerio*, Roma 1968.

<sup>5</sup> Ad esempio: B. SEGALA, *Martirio di Santo Theodoro il quale fu martirizzato nella città di Sebastia... da Licinio imperatore crudelissimo persecutore della christiana religione*, Venezia 1628.

Con l'editto di Milano si ha la prima chiara affermazione storica anche se in un contesto legale di una certa ambiguità del diritto di libertà religiosa.

I motivi di ambiguità formale non mancano. Esso non ci è conservato da una fonte giuridica ma da fonti letterarie. In particolare la tipologia della fonte letteraria, che ne conserva il testo latino, l'opera cioè *De mortibus persecutorum* di Lattanzio può essere tale da accentuare la posizione centrale della fede cristiana come destinataria principale dell'editto, presentando l'editto stesso esclusivamente come una vittoria del cristianesimo, ciò anche se l'importanza del documento è tale da escludere alterazioni importanti operate da Lattanzio, la cui figura è anzi degna di attenta considerazione. Intellettuale famoso ai suoi tempi, docente di retorica alla corte di Diocleziano nell'ambito culturale in cui si forma a Nicomedia lo stesso Costantino, Cecilio Lattanzio sarà scelto da Costantino ormai imperatore come educatore del figlio Crispo. Per cui non può essere escluso un contributo diretto od indiretto del medesimo Lattanzio alla formazione del cd "Editto di Milano" od almeno del clima culturale in cui viene in essere.

C'è poi anche qualche motivo di ambiguità sostanziale.

Manca ancora una teorizzazione del diritto dei sudditi dell'impero non solo di seguire la religione di loro preferenza ma anche di non seguirne alcuna. Una questione aperta è invece se venga teorizzato un diritto al sincretismo religioso e cioè il diritto a seguire più di una confessione religiosa. La questione non è secondaria dato che il sincretismo è un fenomeno tipico dei tempi di cui ci occupiamo. Il problema è quello della prospettiva con cui leggere il testo dell'editto, non solo nell'ottica della futura religione trionfante, ma anche in quella di altri culti, tra cui quello del Dio solare (che suscitava interesse nelle *élite* del tempo) nell'epoca in cui l'editto viene emanato, peraltro destinati rapidamente a perdere rilievo.

Se vogliamo l'editto di Milano non è altro che la naturale conseguenza della rinuncia alla repressione in materia religiosa enunciata da quello del 311, con, in aggiunta, alcune affermazioni teoriche estremamente significative che pongono in essere un salto qualitativo tra i due documenti.

Il salto è rappresentato da due elementi.

Il primo è costituito dal fatto che non si tratta più di un atto di *indulgentia principis* motivata per di più da una confessione di impossibilità di estirpare la nuova religione ma della concessione a tutti e quindi anche ai cristiani, della *liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluerit* (perciò non tanto e solamente ai cristiani ed ai seguaci della religione politeista romana ma anche al variegato panorama degli adepti delle più diverse religioni e sette) e quindi di quella che potremo definire la prima forma di libertà religiosa o di culto a patto che ciascuno avesse una

sua propria religione e proprie divinità alle quali rivolgere il culto pregando per la *res publica* romana. In fondo siamo sempre nel campo dell'accoglienza nell'impero delle varie divinità che aveva caratterizzato la costruzione del Pantheon.

Dal punto di vista ideologico la giustificazione di questa sorta di tolleranza universale viene ricercata in un discorso le cui radici affondano in una visione di diritto naturale e delle genti che veicola un'idea molto moderna quella cioè dell'inopportunità di imporre visione o pratiche di tipo religioso contro coscienza, un discorso di tipo decisamente interessante e moderno per i tempi.

Così, al di là delle differenze dovute anche alla tipologia delle fonti attraverso cui l'editto ci è stato tramandato, che talora risentono dell'apologetica cristiana come anche di suggestioni del pensiero filosofico, il discorso di fondo appare omogeneo.

### 3. L'oggetto dell'editto di Milano: *libertas hominis* o *libertas Ecclesiae*. La novità dell'editto di Milano e la questione della sua origine. Verso un ridimensionamento del ruolo di Costantino?

Nel dibattito storiografico sull'editto di Milano non è mancato chi ha sostenuto che la libertà in realtà non sarebbe stata attribuita tanto ai singoli quanto alla Chiesa. Tale tesi già affacciata dal Buoniauti<sup>6</sup> è stata di recente richiamata aderendovi da un importante cultore dei diritto ecclesiastico italiano<sup>7</sup>.

Tale tesi non mi sembra condividibile. Pur essendo chiaro che nel 313 non esisteva l'idea dei diritti fondamentali delle persone e che si ragionava più in riferimento ai gruppi che ai soggetti, il protagonista del discorso non appare una religione od un'istituzione ma l'uomo o un gruppo di uomini a cui si consente di seguire la religione di loro scelta. Da questo punto di vista, come giustamente ha sottolineato il cardinale Scola, l'editto di Milano è un *initium libertatis*<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> E. BUONAIUTI, *Storia del Cristianesimo*, nuova edizione a cura di C. D. Marongiu Buoniauti, Roma 2002, 153.

<sup>7</sup> N. COLAIANNI, "A chiare lettere". *L'editto e la dote, un anniversario della libertà religiosa?*, in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale. Rivista telematica 1 (2013). Lo stesso autore riprende con maggiore ampiezza la medesima tematica in un ampio articolo dal titolo «La libertà di Costantino con gli occhiali del giurista di oggi», in [www.Forum costituzionale.it](http://www.Forum costituzionale.it). Adde G. FILORAMO, *La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori*, Roma-Bari 2011.

<sup>8</sup> A. SCOLA, in [www.chiesadimilano.it](http://www.chiesadimilano.it) 2012.

Il riferimento fatto nell'editto alla facoltà di ciascuno di seguire la sua religione preferita e le ragioni addotte a favore di tale facoltà, pongono la questione sul piano dell'individuo e non della confessione religiosa ed in ciò l'impostazione di questo documento ci appare straordinariamente moderna. Ciò è peraltro ammesso da giuristi contemporanei che provano a reperire nel testo dell'editto di Milano, tramandatoci da Lattanzio, elementi di coincidenza con il moderno diritto fondamentale di libertà religiosa e dei principi di incompetenza dello stato in materia di culto<sup>9</sup>.

Ed invero, come si nota, nel leggere le affermazioni che seguono, riportate nel testo di Lattanzio non può negarsi che ci si ritrovi al centro e nel cuore del tema della libertà religiosa con il sancire per ogni uomo la *libera facultas* di seguire la religione preferita *quam sibi aptissimam esse sentiret*, ponendosi fine anche alle vessazioni subite dai cristiani sul piano economico e della confisca degli edifici sacri.

Si è anche discusso se ci si trovi di fronte ad una semplice libertà negativa comportante un obbligo di astensione da parte dello stato rispetto ad atteggiamenti vessatori in materia religiosa od a riconoscimento di una libertà con aspetti positivi (come parrebbe dall'obbligo di restituzione gratuita ai cristiani delle loro chiese confiscate o vendute ad altri).

A parte la difficoltà di comparazione tra epoche così diverse che gli autori stessi mettono in evidenza, due elementi potrebbero essere evidenziati con maggiore vigore. Il primo è il fatto che, con l'editto di Milano, nel 313 si realizza una tutela della libertà religiosa che mai prima vi era stata e che mai più sarà dato di ritrovare per un lungo corso di secoli fino alle costituzioni di epoca postilluministica e liberale. In tale senso potremmo vedere l'editto di Milano come una cima che svetta solitaria tra ampi mari di nubi di oppressione ed intolleranza.

Il secondo elemento è dato dalla necessità di una revisione critica dell'apporto dello stesso Costantino all'editto che porta il suo nome. Il grande imperatore si dimostrerà prestissimo fautore del cristianesimo come nuova religione di stato. Il singolare tenore dell'editto nasce quindi forse dall'equilibrio tra le esigenze di piena legittimazione del cristianesimo e quelle di protezione degli altri culti compresi quelli praticati in ambito militare come quello di Mitra. Da questo punto potrebbe essere rivalutato il ruolo di Licinio. Forse non è del tutto causale il fatto che, poco dopo la messa fuori gioco di Licinio, la politica filocristiana di Costantino prenda forza ed impeto e diventi in pratica inarrestabile.

Un'altra ipotesi potrebbe essere quella secondo cui lo stesso Costantino nel 313

<sup>9</sup> N. COLAIANNI, *La libertà religiosa di Costantino con gli occhiali del giurista di oggi* (6 giugno 2013), in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 3 ss.

non avesse ancora maturato una scelta definitiva e chiara a favore del Cristianesimo anche se abbiamo molti indizi, compresi quelli legati alla tradizione che vanno in questa senso, oltre all'innegabile fatto storico della forte ingerenza esercitata da Costantino in ambito ecclesiastico con il Concilio di Arles del 314, anche se non può escludersi che Costantino sia intervenuto allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la tranquillità turbate da lotte intestine nella Chiesa, tali da costituire un pericolo di disgregazione della compagine religiosa e sociale idoneo a portare danno a quella dimensione di "concordia" a cui tanto gli imperatori tenevano.

Certamente, una volta scomparso dalla scena politica Licinio con il suo ruolo imperiale pur offuscato da quello di Costantino, il processo di cristianizzazione dell'impero non sembra trovare più ostacoli.

#### **4. Editto di Milano e "laicità dello stato"**

Un altro problema è quello del contributo dato dall'editto di Milano all'idea di separatismo e di laicità dello stato. In questa direzione occorre andare cauti. La libertà di seguire la religione di preferenza è concessa a patto di "pregare" per l'impero in una ottica di lealtà che è politica e religiosa insieme. Non sarebbe mai ammessa una religione non in linea con gli interessi dell'impero o completamente separata o non suscettibile di sorveglianza e controllo da parte di esso. Si tratta di una libertà sempre vigilata e che non può andare contro il bene pubblico.

Con questi limiti tuttavia vengono fatti passi significativi nella direzione della separazione tra la Chiesa e lo Stato anche se si imbroccherà presto anzi prestissimo la strada del ritorno alla religione di Stato.

Da una diversa prospettiva è stato poi rilevato come sia difficile e forse anche non congruo parlare di "laicità dello stato" in un contesto come quello del tardo impero romano caratterizzato da una forte dimensione di assolutismo ed autoritarismo alieno da quella visione di fondo di tipo liberale che fonda l'idea stesso dello stato laico<sup>10</sup>. L'ingerenza assai pesante posta in essere da Costantino verso la Chiesa nel concilio di Arles, all'indomani dell'editto di Milano, dimostra ampiamente come l'idea della laicità dello stato in senso moderno non sfiorasse neppure la mente dell'imperatore.

Anche questa evoluzione verso la costruzione di una "Chiesa di Stato" non appare

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 5 ss.

legata solo ad un fatto “personale” di Costantino, anche se è innegabile la propensione da lui dimostrata in modo sempre più chiaro per la religione cristiana, che sfocia a fare dell’Imperatore quasi un organo direttivo e di tutela della medesima, come avviene al Concilio di Nicea, ma anche ad una esigenza di coesione morale e religiosa dell’impero di fronte alle spinte disgregative interne causate dalle eresie.

Proprio per questo non può forse parlarsi di una laicità in senso moderno o di una indifferenza dello stato verso la religione anche se con l’editto di Milano si è fatto il passo più significativo verso dimensioni di libertà in campo religioso e di distinzione tra Chiesa e Stato, che ci sia dato di rilevare non solo nel mondo antico ma anche in tutto il corso della storia fino alle grandi affermazioni a livello costituzionale e di principio che vedranno al luce alla fine del Settecento.

Parlo di distinzione in quanto non era possibile nel quarto secolo pensare ad una radicale separazione tra Chiese e Stato, quale sarà affermata nel primo emendamento della Costituzione americana alla fine del diciottesimo secolo.

## Conclusioni

L’Editto di Milano segna comunque un punto di luce di intensità unica nella storia dei diritti fondamentali dell’uomo al quale ancora oggi possiamo fare riferimento in un mondo in cui il diritto di libertà religiosa viene sempre più in molte aree ed in particolare nelle terre islamiche negato e spesso sanguinosamente represso.

Al di là di tali considerazioni occorre rilevare la “novità” di questo fondamentale documento per la storia della libertà religiosa. In esso affiorano ed anzi vengono affermate concezioni che saranno riprese e sviluppate molti secoli più tardi. Si pensi all’idea sostenuta da John Locke nell’epistola *De tolerantia* sull’inutilità ed anzi sugli effetti negativi dell’intolleranza, l’idea della “naturale” libertà (od almeno inclinazione alla libertà) dell’uomo in materia di fede che sarà sviluppata dai giusnaturalisti più maturi fino ai cultori della teoria dei diritti fondamentali. Anche se non è chiaro del tutto su quali elementi ed impostazioni ideologiche l’editto di Milano si fondi (un *quid mixtum* tra giusnaturalismo greco-romano con venature stoiche e visione degli apologisti cristiani *adversus persecutores*) chiarissima è la sua fondamentale importanza come momento essenziale di riferimento per la costruzione dell’idea occidentale (ed universale) di libertà religiosa.